

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"

AC 3614

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Sommario

FOND	AMENTALI	3
1.	Modifica all'articolo 40 - Incremento fondi a supporto dei Comuni*	3
2.	Modifica all'articolo 41 – Sostegno agli equilibri delle Città metropolit	: ane * 3
3. Mod	Accordi per il risanamento finanziario delle città capoluogo di provinc difiche all'articolo 43 e al comma 572, art. 1, della legge n.234/2021*	
4. il fi	Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-2 nanziamento di agevolazioni TARI*	_
5.	Variazione prezzi appalti lavori pubblici*	7
ULTE	RIORI EMENDAMENTI	9
6.	Flessibilità utilizzo fondi vincolati per investimento in caso di disava	nzo 9
7. rene	Sanatoria degli effetti degli eventuali ritardi nell'approvazione del diconto 2021 degli enti locali	9
8.	Responsabilità sugli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato	10
9.	Aziende TPL tra le Imprese energivore e a forte consumo di gas natura	ale 10
10.	Comunità energetiche	11
11.	Mobilità urbana (micromobilità e infrastrutture ricarica elettrica)	12
12.	Sistema di accoglienza e integrazione	13
13.	Proroga occupazioni suolo pubblico	13

FONDAMENTALI

1. Modifica all'articolo 40 - Incremento fondi a supporto dei Comuni*

All'articolo 40 inserire, dopo il comma 4, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei Comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus Covid-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 250 milioni di euro da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile esperti in materia di trasporto pubblico locale."

Motivazione

Nel corso del biennio 2020-21, il massiccio intervento di sostegno a favore dei Comuni ha permesso di far fronte in modo soddisfacente anche ai riflessi delle perdite delle aziende pubbliche locale sui bilanci degli enti. Già nel 2021, tuttavia, si registra una minor capacità di sostegno, che rischia di accentuare i rischi di gestione della crisi attuale, caratterizzata non solo da rilevanti aumenti degli oneri di gestione, ma - con particolare riguardo ai trasporti pubblici locali - anche da un persistente calo del traffico passeggeri e, più in generale della capacità di contribuzione degli utenti dei servizi gestiti.

Per questi motivi, la norma proposta – che si affianca a quella di carattere ordinamentale riguardante la sospensione temporanea di taluni obblighi recati dal d.lgs 175/2016 – assicura un sostegno economico da ripartire sulla base di andamenti monitorati e criteri condivisi nell'ambito del tavolo ex art. 106, dl 34/2020.

2. Modifica all'articolo 41 - Sostegno agli equilibri delle Città metropolitane *

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

Art. 41 (Contributo alle città metropolitane)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna con significative difficoltà di tenuta degli equilibri correnti, in ragione dell'incidenza dei tagli intervenuti a decorrere dal 2010, della conseguente dimensione del contributo alla finanza pubblica cui ciascun ente è obbligato, dell'incidenza della riduzione dei principali gettiti fiscali e degli oneri per il rimborso di presiti. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base di una proposta dell'ANCI, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

"in subordine"

All'articolo 41, dopo il comma 1 è introdotto, dopo il comma 1, il seguente:

1-bis. In considerazione delle criticità nel raggiungimento degli equilibri di bilancio, anche alla luce del ruolo che la città metropolitana svolge nel mantenimento del patrimonio infrastrutturale a servizio del territorio, per il triennio 2022-2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui senza vincoli di destinazione alla Città metropolitana di Milano, da corrispondersi a cura del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, al comma 2, le parole "80 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "100 milioni di euro"

Motivazione

La modifica del dispositivo introdotto con l'art. 41 muove dall'esigenza emersa presso alcune Città metropolitane di un sostegno straordinario per la chiusura in pareggio dei bilanci di previsione 2022-24, a sua volta derivante da uno squilibrio strutturale rispetto al quale appaiono del tutto insufficienti i fondi integrativi assegnati nel 2022 a seguito della revisione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard (appena 22 mln. di euro nel 2022 per l'insieme delle Città metropolitane, a fronte di uno sbilancio complessivo di oltre 300 mln. di euro).

Il punto è stato sottoposto al Governo già nella seduta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 16 marzo scorso, nel cui ambito l'ANCI condizionava l'intesa sul riparto dei fondi aggiuntivi all'acquisizione di specifiche rassicurazioni circa la necessità di disporre di maggiori risorse di carattere straordinario in attesa di poter definire meglio la dimensione e la progressione delle risorse strutturali aggiuntive, comunque opportune, ma del tutto insufficienti. Nella successiva seduta della Conferenza (31 marzo), l'intesa sul riparto delle risorse strutturali veniva accordata dall'ANCI sulla base dell'impegno del Governo a "trovare una soluzione che consenta alle predette Amministrazioni di approvare i propri bilanci"

L'attuale art. 41 assegna 80 mln. annui per un triennio sia alle Città metropolitane che alle Province che abbiano subito una riduzione del 16% nel gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o del 10% nel gettito del tributo sulle assicurazioni automobilistiche (RC auto). Questo criterio – pur in sé ragionevole – ignora tuttavia altri elementi di rilievo che concorrono alla determinazione di squilibri strutturali, quali ad esempio il rimborso di prestiti o il contributo alla finanza pubblica cui gli enti sono obbligati in forza di provvedimenti accumulatisi nello scorso decennio, o la rigidità di altre spese correnti, che risultano molto variabili tra un ente e l'altro, anche per effetto di norme regionali. L'applicazione di questa norma, per ciò che riguarda le città metropolitane, include Roma ed esclude Milano che pure presenta situazioni di squilibrio non sanabili che avrebbero potuto essere affrontate attraverso un riparto affidato ad un accordo di settore, inserito nella proposta di modifica, come in altre precedenti occasioni utilmente sperimentato.

In alternativa si può prevedere uno stanziamento specifico per la Città metropolitana di Milano che come già esposto in sede di Conferenza Stato-città risulta essere in difficoltà finanziaria.

3. Accordi per il risanamento finanziario delle città capoluogo di provincia - Modifiche all'articolo 43 e al comma 572, art. 1, della legge n.234/2021*

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole "e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022" sono sostituite dalle parole "e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ovvero trasmesso entro la stessa data sulla base di dati di preconsuntivo,";
- b) al comma 2, le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro centocinquanta giorni";
- c) al comma 3, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria.";
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
 - "5-bis. I termini di presentazione, o rimodulazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di un anno per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 e al comma 567 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo. Gli enti in condizione di riequilibrio o di dissesto finanziario che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 possono comunque riformulare i documenti di cui al primo periodo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo. Le attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti in riequilibrio finanziario pluriennale tengono conto dei piani riformulati a seguito degli accordi di cui al presente comma.";
- e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
 - "7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 350 milioni di euro per il periodo 2022-2031, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 35 milioni di euro, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2022, sulla base del numero di comuni che avranno aderito all'accordo, delle rispettive capacità fiscali standard, nonché dell'onere annuale derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75% dell'ammontare del disavanzo 2020, ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.";
- f) al comma 572, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. dopo le parole "28 settembre 1998, n. 360," sono inserite le parole "fino a 0,4 punti percentuali aggiuntivi rispetto al predetto limite,";
 - ii. in fine, sono aggiunte le parole:

", entro il limite massimo di 3 euro per passeggero. Le misure indicate possono essere applicate anche allo sbarco dei passeggeri delle imbarcazioni da diporto non registrate presso i porti del comune capoluogo impositore, su base settimanale, nel caso che i passeggeri stessi non siano soggetti per lo stesso periodo all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il regolamento comunale di istituzione tiene conto, ove applicabili, delle norme relative al contributo di sbarco delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.".

Motivazione

L'articolo 43 del decreto introduce un importante dispositivo di impulso alle misure di risanamento finanziario dei Comuni capoluogo di provincia in condizioni di significativo disavanzo (oltre i 500 euro per abitante), attraverso la sottoscrizione di accordi con il Governo basati sull'applicazione opportunamente adattata alle specificità di ciascun ente del ventaglio di misure già previsto dalla legge di bilancio 2022 per le grandi città (commi 567 e ss. della legge 234/2021.

Le modifiche qui proposte puntano:

- > al miglioramento degli **aspetti procedurali** di adesione all'iniziativa (**lett. a, b, c**), sotto il profilo dei tempi di sottoscrizione degli accordi (portati a 150 giorni rispetto ai 60 attualmente indicati,) dei tempi per la presentazione delle proposte dell'ente ai fini dell'esame del tavolo appositamente costituito (portati a 60 giorni rispetto agli attuali 30 giorni), della data di riferimento per l'avvenuta trasmissione alla BDAP del rendiconto 2020 (portata dal 30 aprile al 30 giugno 2022, permettendo inoltre la considerazione di dati di preconsuntivo). Viene inoltre proposto che esperti nominati dall'Anci siano invitati al tavolo tecnico incaricato di esaminare le proposte di piano e di condurre l'istruttoria per la sottoscrizione, anche in coerenza con la presenza di ANCI nella Commissione COSFEL incaricata del controllo dell'attuazione dei piani stessi. Con la lett. d) si determinano le condizioni per un coordinamento tra gli accordi oggetto dell'art. 43 e gli eventuali documenti relativi ai dissesti e ai predissesti che gli stessi enti siano obbligati a presentare o a rimodulare/riformulare a norma di leggi vigenti. In particolare, si ricorda che la legge di bilancio 2022 (commi 992-994), poi modificata dal dl 4/2022, determina per molti enti obbligo di ripresentazione di piani di riequilibrio revisionati in termini temporali concomitanti con la determinazione degli accordi. Più in generale, la norma proposta permette di incorporare nelle revisioni dei documenti contabili degli enti in crisi finanziaria gli effetti delle misure previste dai nuovi accordi e indica la necessità che le attività di controllo delle sezioni regionali tengano conto delle modifiche indotte dagli accordi;
- in secondo luogo, con la lettera e) si propone di introdurre **un contributo economico**, per un massimo di 350 milioni su un arco di tempo decennale, che costituirebbe un utile incentivo al dispiegamento delle ulteriori azioni di risanamento previste dalla norma.
- In terzo luogo, si propone di individuare un limite massimo alle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e delle misure dell'imposta di imbarco aeroportuale e portuale, sulle quali è nella facoltà degli enti interessati agli accordi intervenire al fine di contribuire al risanamento con incrementi di prelievo fiscale. Tale intervento appare necessario in relazione all'obbligo costituzionale ripreso dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo il quale i tributi degli enti territoriali devono sottostare a limiti ben individuati dalla legge e mette quindi al riparo di contenziosi gli eventuali interventi sulla leva fiscale integrativa concessa sia agli enti oggetto dell'articolo 43 che ai capoluoghi di città metropolitana interessati agli analoghi interventi di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022. La modifica proposta permette inoltre

di meglio articolare il contributo di imbarco portuale applicandolo anche ai diportisti e con esplicito riferimento alle norme già vigenti (ove applicabili) sul contributo di sbarco per le isole minori.

4. Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI*

All'articolo 40 è aggiunto in fine il seguente comma:

5-bis. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al periodo precedente, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.

Motivazione

La proposta permette di finanziare le agevolazioni Tari attraverso l'impiego degli avanzi vincolati dovuti al minor utilizzo dei contributi emergenziali erogati nel 2020-21. I costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tendono a crescere per una molteplicità di fattori: dall'applicazione del metodo regolatorio (ARERA), ai maggiori oneri da energia, alle difficoltà nell'utilizzo degli impianti di discarica e smaltimento che caratterizzano ampie aree del Paese. Appare pertanto opportuno facilitare interventi di mitigazione degli aumenti in un contesto socioeconomico tuttora denso di difficoltà e incertezze. La proposta permette di applicare le agevolazioni sia alle famiglie che alle imprese e con termini deliberativi (ai soli fini delle agevolazioni stesse) prorogati al 31 luglio 2022.

5. Variazione prezzi appalti lavori pubblici*

Articolo 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

- 1. All'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- > al comma 1, quarto periodo, le parole "nel limite del 50 per cento" sono soppresse
- > al comma1, quinto periodo, le parole "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti" sono soppresse.
- **2.** Al comma 4 è aggiunta la seguente lettera c)
- c) per tutti gli investimenti dei Comuni e delle Città Metropolitane finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2021, n. 101, è riservata una quota del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non inferiore a 500 milioni di euro, le cui modalità e criteri di accesso sono stabiliti con Decreto del Ministero dell'interno previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente al comma 5, lettera a) sostituire le parole "1000 milioni di euro" con le parole "1.500 milioni di euro" e le parole "500 milioni di euro con le parole 1000 milioni di euro".

3. Al comma 14 sostituire le parole "3.000 milioni di euro" con le parole "3.500 milioni di euro"; sostituire le parole "2.750 milioni di euro" con le parole "3.250 milioni di euro"; sostituire le parole "1.500 milioni di euro" con le parole "2000 milioni di euro"; sostituire le parole "1.300 milioni di euro" per l'anno 2026 con le parole "1800 milioni di euro".

Motivazione

L'emendamento di cui al punto 1) è volto a liberalizzare l'utilizzo delle somme accantonate per imprevisti e ribassi d'asta all'interno dei quadri economici la cui disciplina è oggi ancora contenuta nel dpr 207/2010. Ciò anche al fine di limitare il ricorso alla procedura di accesso al fondo di compensazione e disporre di risorse immediate per colmare gli extra costi contrattuali e scongiurare il blocco della realizzazione delle opere.

Molti dei lavori pubblici relativi ad investimenti di Comuni e Città Metropolitane già finanziati con risorse del Pnrr e Fondo Complementare sono nella fase di aggiudicazione. La procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 26 per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 7 comma 1 del DL 76/2020 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) privilegia invece quegli appalti pubblici già aggiudicati o contrattualizzati, con il rischio di essere incapiente rispetto alle richieste di compensazione di Comuni e Città Metropolitane che potrebbero essere inoltrate presumibilmente nell'ultimo quadrimestre del 2022. La proposta emendativa di cui al punto 2) serve dunque ad aumentare di ulteriori 500 milioni di euro la capienza del Fondo de quo, riservando tali risorse ai soli Comuni e Città Metropolitane quali soggetti attuatori di investimenti a valere su risorse Pnrr e Fondo complementare.

Considerato che tali enti saranno beneficiari di circa 40 miliardi di risorse PNRR e pertanto la quota "cuscinetto" vale 1,3% delle risorse assegnato.

ULTERIORI EMENDAMENTI

6. Flessibilità utilizzo fondi vincolati per investimento in caso di disavanzo

All'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Motivazione

La proposta consente agli enti locali in condizioni di disavanzo, limitatamente al triennio 2022-24, di impiegare risorse vincolate nel risultato di amministrazione per la realizzazione di investimenti, anche in deroga alle regole ordinarie (co. 897 e 898 della legge 145/2018), che ne limitano l'impiego all'ammontare del ripiano annuale del disavanzo. Tale limite, ordinariamente dettato dall'esigenza di dare la massima priorità al percorso di ripiano, costituisce tuttavia un vincolo troppo stringente in molti casi di urgenza di realizzare le opere oggetto di contributi spesso risalenti nel tempo, al fine di non incorrere in penalità connesse alle regole del finanziamento, nonché per dare corso a interventi di positivo impatto per la comunità amministrata. Si ritiene quindi necessario un temporaneo allentamento del limite in questione.

7. Sanatoria degli effetti degli eventuali ritardi nell'approvazione del rendiconto 2021 degli enti locali

All'articolo 40 è aggiunto in fine il seguente comma:

5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di conversione in legge del presente provvedimento abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di procedimenti assunzionali, e all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

Motivazione

La modifica proposta permette di evitare gli effetti delle restrizioni vigenti in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti, con riferimento a rallentamenti nelle procedure assunzionali e all'impossibilità di attivare programmi di potenziamento della gestione delle entrate e di incentivazione del relativo personale.

8. Responsabilità sugli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

Al comma 1 dell'articolo 31-*octies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023".

Motivazione

Gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato che gravano sui Comuni in quanto enti concedenti prevedono una responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione degli aiuti medesimi. In considerazione dell'incremento degli aiuti che sono stati concessi nell'ambito del regime quadro del Temporary framework, per sostenere le attività economiche più colpite dalla crisi finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19, già il dl 137/2020 aveva previsto una sospensione delle responsabilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Anche in considerazione del ritardo che sta caratterizzando l'entrata in vigore delle modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità (previste al comma 2 del medesimo art. 31-octies), che avrebbe dovuto avviare il MISE, la proposta di emendamento proroga al 31 dicembre 2023 il termine di sospensione delle responsabilità in capo agli enti concedenti, conferendo in tal modo un maggiore lasso di tempo per adempiere agli obblighi, coerentemente con il regime semplificato in via di definizione.

9. Aziende TPL tra le Imprese energivore e a forte consumo di gas naturale Aggiungere il seguente articolo:

Art. 2 bis

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale)

All'articolo 4 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022 n. 34 aggiungere il seguente comma 1 bis:

"Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale".

All'articolo 5 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022 n. 34 aggiungere il seguente comma 2 bis:

"Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale".

Motivazione

Il caro energia, comprensivo della componente carburanti, sta avendo un impatto deflagrante sulla filiera dei trasporti ed anche del trasporto urbano pubblico locale, con incrementi pari a circa il 45-50% in più nel 2021 rispetto al 2019. E da inizio anno 2022, il trend di incremento di costo unitario di oltre il 40% continua ad aumentare.

Parimenti la componente fossile, tra cui anche il metano, pesa inesorabilmente sul comparto, che ha iniziato ad investire sulla transizione ecologica dei mezzi, ma che ha innanzi uno scenario complesso di infrastrutturazione e di modifica (in aumento) dei costi di gestione.

In tal senso riteniamo che vada estesa l'agevolazione legata al credito di imposta anche al comparto del TPL, strategico per la mobilità urbana e la sostenibilità.

10. Comunità energetiche

Art. 9 (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

All'articolo 9, comma 1, punto 2, dopo le parole "Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali" inserire le seguenti parole ", in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento,".

All'art. 9 aggiungere il seguente comma 3:

"Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'art. 31, comma 1, la lettera b) è così modificata:

la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".

All'art. 9 aggiungere il seguente comma 4:

"All'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere il seguente comma 3: "Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

Motivazione

Alla luce della frequente collocazione strategica sui territori delle aree in questione, spesso sensibile a fini storico paesaggistici, riteniamo necessario il raccordo con i Comuni e gli enti locali competenti anche nell'inserimento all'interno di comunità energetiche.

Si ritiene che nello sviluppo delle CEL debba essere sempre inserito con ruolo programmatorio e di controllo l'ente locale.

Quantomai strategico, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio.

11. Mobilità urbana (micromobilità e infrastrutture ricarica elettrica)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 14 bis

- 1. "Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, già prorogato di 12 mesi dall'art. 33 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020, è prorogato ulteriormente fino al 31 luglio 2023.
- 2. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato dall'art. 32-ter del DL 31 maggio 2021 n. 77, alla fine del comma 14 aggiungere le seguenti parole "Anche al fine di accelerare l'attuazione della Missione M2C2, Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli operatori che intendano investire per l'infrastrutturazione elettrica urbana e metropolitana presentano all'amministrazione comunale e alla città metropolitana, laddove presente, un piano dettagliato con la mappatura delle istallazioni, corredato dalle rappresentazioni digitali in formato cartografico che riportino anche le relative coordinate geolocalizzate delle colonnine".

Motivazione

- 1. La proroga della sperimentazione della micromobilità si rende necessaria per un complessivo quadro di incertezza normativa e di scarsa consapevolezza in merito ai risultati e ai punti critici della sperimentazione. Inoltre la mancanza di dati solidi sulla convivenza di tali mezzi nel contesto urbano e l'attuale fermento sullo sviluppo dei MaaS rendono il passaggio ai normali affidamenti particolarmente critico per le amministrazioni comunali.
- 2. La norma, introdotta in sede di conversione in legge nel DL 77 all'art. 32 ter, inserisce una previsione molto critica, per l'impatto sui Comuni, in termini procedimentali e di governo e pianificazione del territorio e degli spazi urbani. Semplificare con attività di edilizia libera va bene ma è possibile soltanto vincolando gli operatori alla presentazione non di una semplice istanza ma di un piano con una semplice mappa, che evita problemi successivi e non è complessa per gli operatori, al fine di consentire agli enti che hanno un piano (dedicato/di settore o indicazioni nel PUMS vigente) di verificare la compatibilità con le proprie azioni e i propri fabbisogni, e ai Comuni che non hanno alcun piano di governare al meglio gli interventi. Ciò adesso anche per accelerare e facilitare l'attuazione della misura inserita nel PNRR.

12. Sistema di accoglienza e integrazione

Articolo 44

(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

All'articolo 44, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) finanziare i posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, presentati ai sensi delle linee guida allegate al DM 18 novembre 2019 e valutati positivamente dalla Commissione di cui all'articolo 3 delle medesime linee guida in relazione agli avvisi del Ministero dell'Interno del 16 e 25 marzo 2022.

Motivazione

In coerenza con l'impostazione complessiva con la quale si è inteso affrontare l'emergenza, ovvero l'utilizzo, in via prioritaria, delle forme di accoglienza "ordinarie" (CAS e SAI), è necessario cogliere ogni opportunità che consenta di concretizzare questa impostazione.

Al fine di salvaguardare l'ingente disponibilità offerta dai Comuni SAI in occasione del recente ampliamento della rete SAI, sia con riferimento a nuovi progetti che con riferimento ad ampliamento posti dei progetti già in essere, si ritiene debbano essere finanziate le domande di quanti sono stati valutati positivamente ma non finanziati per mancanza di risorse e solo in seconda battuta ricorrere, se necessario, ad altre forme di accoglienza, quali la c.d. "accoglienza diffusa".

Si segnala peraltro che detti progetti, già valutati o in corso di valutazione, hanno tempi di avvio celeri.

Tale previsione consente all'Amministrazione centrale di rispondere ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché a quello più generale di buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Ai Comuni, infine, che hanno presentato domanda sulla base di precise determinazioni territoriali, sarebbe così consentito di agire in maniera tempestiva sulla base della programmazione previsionale dei propri interventi.

13. Proroga occupazioni suolo pubblico

Art. 43.

Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

All'art. 43, aggiungere infine il seguente comma:

11-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole "sono prorogate al 30 settembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "possono essere prorogate dai Comuni al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato".

Motivazione

La proroga al 30 settembre delle autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo del suolo pubblico (ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51) che erano state rilasciate durante il periodo di emergenza sanitaria, pone i seguenti problemi:

- la proroga automatica delle citate autorizzazioni toglie ai Comuni le proprie prerogative nella regolazione dell'uso temporaneo del suolo pubblico.
- la proroga non tiene conto delle sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica, a seguito del ripristino delle condizioni di viabilità e di intensità della circolazione, nonché della necessità di una diversa destinazione degli spazi nel frattempo eventualmente intervenuta. Tenuto conto che lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 è terminato il 31 marzo 2022, si chiede di trasformare l'automatismo della proroga in una facoltà in capo ai singoli Comuni che possono così esercitarla o meno in funzione delle necessità del proprio territorio.